

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 126

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
19 maggio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 747/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★ Regolamento (CE) n. 748/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità	3
★ Regolamento (CE) n. 749/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento	10
★ Regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ⁽¹⁾	12
★ Regolamento (CE) n. 751/2005 della Commissione, del 17 maggio 2005, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	22
Regolamento (CE) n. 752/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	28
Regolamento (CE) n. 753/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	30
Regolamento (CE) n. 754/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 19 maggio 2005	32
Regolamento (CE) n. 755/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 maggio 2005	34
Regolamento (CE) n. 756/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Regolamento (CE) n. 757/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, recante quarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** 38
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2005/380/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 aprile 2005, che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società** 40

2005/381/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1359] ⁽¹⁾** 43

2005/382/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 maggio 2005, relativa all'autorizzazione di determinati metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria [notificata con il numero C(2005) 1448]** 55


SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- ★ **Raccomandazione dell'Autorità di Vigilanza EFTA n. 65/04/COL, del 31 marzo 2004, concernente un programma coordinato di controlli ufficiali dei mangimi per l'anno 2004** 59
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica al regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo al sistema di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 121 del 13 maggio 2005, pag. 64)** 68



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,4
	204	64,8
	212	111,6
	999	89,3
0707 00 05	052	54,5
	204	51,2
	999	52,9
0709 90 70	052	89,7
	624	50,3
	999	70,0
0805 10 20	052	43,4
	204	41,4
	212	59,6
	220	49,3
	388	57,3
	400	49,9
	624	59,3
	999	51,5
0805 50 10	052	49,0
	382	61,5
	388	63,1
	400	69,6
	528	57,7
	624	63,1
	999	60,7
0808 10 80	388	85,1
	400	109,7
	404	85,6
	508	61,6
	512	78,3
	524	57,3
	528	65,8
	720	62,3
	804	94,4
	999	77,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 748/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

1. Nell'ambito della gara n. 1/2005 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

considerando quanto segue:

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, e delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi di intervento.

2. La vendita verte su un quantitativo totale di 691 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol., così ripartiti:

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

a) la partita n. 1/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

b) la partita n. 2/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

c) la partita n. 3/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

d) la partita n. 4/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

e) la partita n. 5/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

f) la partita n. 6/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

g) la partita n. 7/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

h) la partita n. 8/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.;

i) la partita n. 9/2005 CE di 41 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

3. Nell'allegato I figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinquies*, 95-98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 1/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo di intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo di intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 30 maggio 2005.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta deve contenere:

- a) la prova della costituzione, presso l'organismo di intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
- b) l'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto del concorrente a rispettare tale destinazione;
- c) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.;
- d) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;
- e) una dichiarazione con cui il concorrente:

i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli;

ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;

iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conforme alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo di intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo di intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

- a) avvalersi, *mutatis mutandis*, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;
- b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

**VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DA UTILIZZARE SOTTO FORMA DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ
N. 1/2005 CE**

Luogo di magazzinaggio, quantitativi e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
Spagna Partita n. 1/2005 CE	Tomelloso	1	46 584	27	greggio
	Tomelloso	2	118	27	greggio
	Tomelloso	3	2 250	27	greggio
	Tomelloso	5	48 048	27	greggio
	Tarancon	B-4	3 000	27	greggio
	Totale		100 000		
Spagna Partita n. 2/2005 CE	Tarancon	A-2	24 353	27	greggio
	Tarancon	A-6	24 490	27	greggio
	Tarancon	B-1	24 574	27	greggio
	Tarancon	B-2	24 406	27	greggio
	Tarancon	B-4	2 177	27	greggio
	Totale		100 000		
Francia Partita n. 3/2005 CE	Deulep — PSL 13230 Port Saint Louis Du Rhone	B2	26 055	27	greggio
		B4	10 955	27	greggio
		B2B	300	27	greggio
		B1	44 820	27	greggio
		B2B	17 870	30	greggio
	Totale		100 000		
Francia Partita n. 4/2005 CE	Onivins — Port la Nouvelle Entrepot d'Alcool Av. Adolphe Turrel BP 62 11210 Port la Nouvelle	2	48 020	27	greggio
		1	47 435	27	greggio
		15	4 545	27	greggio
	Totale		100 000		
Francia Partita n. 5/2005 CE	Deulep Bld Chanzy 30800 Saint Gilles du Gard	73	13 940	30	greggio
		73	30 445	30	greggio
		603	5 615	27	greggio
	Totale		50 000		
Italia Partita n. 6/2005 CE	Caviro-Faenza (RA)	16A	22 662,80	27	greggio
	Villapana-Faenza (RA)	5A-9A	7 600	27	greggio
	Tampieri-Faenza (RA)	6A-16A	1 600	27	greggio
	Cipriani-Chizzola di Ala (TN)	27A	5 200	27	greggio
	I.C.V.-Borgoricco (PD)	5A	1 600	27	greggio
	S.V.A.-Ortona (CH)	2A-3A-4A-16A	4 800	27	greggio

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
	D'Auria-Ortona (CH)	1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A	12 007,35	27+30+35	greggio
	Bonollo-Anagni (FR)	17A	10 429,85	27	greggio
	Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)	20A-23A-22A	18 000	27	greggio
	Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)	4A-8A	1 900	27+30	greggio
	Balice-Valenzano (BA)	3A-4A-5A-6A-7A-8A	14 200	27	greggio
	Totale		100 000		
Italia Partita n. 7/2005 CE	Dister-Faenza (RA)	119A-167A-169A-179A-170A	13 500	30	greggio
	Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)	5A-11A	36 500	27	greggio
	Totale		50 000		
Italia Partita n. 8/2005 CE	Bertolino-Partinico (PA)	6A-13A	19 500	27	greggio
	Gedis-Marsala (TP)	12B-9B	8 000	27	greggio
	Trapas-Marsala (TP)	14A-15A	6 500	30	greggio
	S.V.M.-Sciacca (AG)	8A-18A-1A	1 500	27	greggio
	De Luca-Novoli (LE)	9A-17A-19A	10 000	27	greggio
	BaliceDistilli-Mottola (TA)	3A	1 200	27	greggio
	Balice-Valenzano (BA)	2A-3A	3 300	27	greggio
	Totale		50 000		
Grecia Partita n. 9/2005 CE	ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ) [Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]	B1	543,42	35	greggio
		B2	550,83	35	greggio
		B3	556,14	35	greggio
		B4	556,16	35	greggio
		B5	555,90	35	greggio
		B6	550,60	35	greggio
		10	914,43	35	greggio
		B9	550,04	35	greggio
		B10	553,72	35	greggio
		B11	554,60	35	greggio
		B12	554,50	35	greggio
		B13	556,91	35	greggio
		B14	551,86	35	greggio
		B15	547,57	35	greggio
		B16	910,55	35+27	greggio
		3	851,86	27	greggio

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
		4	894,58	27	greggio
		5	894,83	27	greggio
		6	871,50	27	greggio
		7	898,94	27	greggio
		14	864,99	27	greggio
		15	893,13	27	greggio
		1	873,77	27	greggio
		2	885,55	27	greggio
		8	904,07	27	greggio
		9	863,37	27	greggio
		B7	544,88	27	greggio
		11	901,79	27	greggio
		12	869,67	27	greggio
		13	907,15	27	greggio
		17	799,07	27	greggio
	Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος) [P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]	4016	179,58	35	greggio
	Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών [E.A.S. Patron — Anthia Patron]	A1	856,07	35	greggio
		A2	917,34	35	greggio
		A3	747,20	35	greggio
		A4	803,85	35	greggio
		A5	577,07	35	greggio
	Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ) [E.A.S. Attikis — (Pikermi)]	1	917,80	27	greggio
		2	917,58	27	greggio
		3	919,35	27	greggio
		4	903,82	27	greggio
		5	751,82	27	greggio
	ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ) [Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pílias)]	B74	836,47	27	greggio
		B75	583,84	27	greggio
		B76	724,92	27	greggio
		B80	890,23	27	greggio
		68	2 113,82	27	greggio
		66	2 122,29	27	greggio
		82	731,69	27	greggio
		69	2 110,67	27	greggio
	Totale		41 331,79		

*ALLEGATO II***Organismi di intervento che detengono l'alcole di cui all'articolo 3**

ONIVINS-LIBOURNE — Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [telefono (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59],

FEGA — Beneficencia 8, E-28004 Madrid [telefono (34) 913 476 466; fax (34) 913 476 465]

AGEA — Via Torino 45, I-00184 Roma [telefono (39) 06 49499 714; fax (39) 06 494 99 761],

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. — Αχαρνών (Acharnon) 241, GR-10446, Atene [telefono 210 212 47 99; fax 210 212 47 91]

*ALLEGATO III***Indirizzo di cui all'articolo 5**

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 298 55 28
Indirizzo elettronico: agri-market-tenders@cec.eu.int

REGOLAMENTO (CE) N. 749/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l'esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Per rendere più comparabili le offerte, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede pertanto la possibilità di finanziare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita.

(3) I porti croati di Rijeka e di Split erano porti tradizionali di uscita per i paesi dell'Europa centrale, prima della loro adesione all'Unione. Occorre pertanto includere Rijeka e Split fra i luoghi di uscita che possono essere presi in considerazione per il calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.

(4) Al fine di semplificare e armonizzare le procedure di messa in vendita dei cereali per l'esportazione, occorre chiarire la procedura di svincolo delle cauzioni prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare per quanto riguarda le prove di espletamento delle formalità doganali di importazione nei paesi terzi.

(5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2131/93.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 2 *bis* è sostituito dal seguente:

«2 *bis*. Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un'esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara.

Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Constanta e i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita.»

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 5.10.2004, pag. 5).

Articolo 2

All'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

— è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale;

— è stata fornita la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell'ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di

importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente dall'articolo 7 e dall'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.

— il titolo non è stato rilasciato in conformità dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

— il contratto è stato risolto in conformità dell'articolo 16, quarto comma.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 750/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (4) Si rende pertanto necessario definire una nuova versione della nomenclatura in parola che tenga conto di tali novità nonché di alcuni cambiamenti intervenuti con riguardo a taluni codici.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) È opportuno prevedere un periodo di transizione che consenta ad alcuni Stati membri di adattarsi alle modifiche introdotte dalla normativa comunitaria relativa all'abbandono dell'impiego dei codici numerici. Per evitare complicazioni, è opportuno che detto periodo transitorio si concluda al momento in cui saranno applicabili le disposizioni in merito alla rifusione delle norme relative al documento amministrativo unico.

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

- (1) Il regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione, del 27 novembre 2003, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ⁽²⁾, ha definito la versione valida a decorrere dal 1° gennaio 2004 di tale nomenclatura.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (2) La codifica alfabetica dei paesi e territori deve basarsi sulla vigente norma ISO alpha 2, se ed in quanto questa risulta compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria.

La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1° giugno 2005 è allegata al presente regolamento.

- (3) È necessario individuare separatamente la Serbia, il Montenegro e il Kosovo (quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) ai fini della gestione degli accordi sul commercio dei prodotti tessili stipulati tra alcuni di questi territori e la Comunità europea. Inoltre, le condizioni contemplate dalle disposizioni comunitarie in tema di dichiarazione dell'origine delle merci negli scambi con i paesi terzi rendono necessaria la creazione di un codice specifico per la determinazione dell'origine comunitaria delle merci.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2005.

Gli Stati membri tuttavia, fino all'applicazione delle disposizioni in merito alla rifusione degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾, possono utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento.

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

ALLEGATO

NOMENCLATURA DI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA
COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

(Versione valida a decorrere dal 1° giugno 2005)

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
AD	(043)	Andorra	
AE	(647)	Emirati arabi uniti	Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain
AF	(660)	Afghanistan	
AG	(459)	Antigua e Barbuda	
AI	(446)	Anguilla	
AL	(070)	Albania	
AM	(077)	Armenia	
AN	(478)	Antille Olandesi	Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius e la parte meridionale dell'isola di Sint Maarten
AO	(330)	Angola	Compreso Cabinda
AQ	(891)	Antartide	Territori a sud del 60° di latitudine sud, escluse le Terre australi francesi (TF), l'isola Bouvet (BV) e le isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud (GS)
AR	(528)	Argentina	
AS	(830)	Samoa americane	
AT	(038)	Austria	
AU	(800)	Australia	
AW	(474)	Aruba	
AZ	(078)	Azerbaigian	
BA	(093)	Bosnia-Erzegovina	
BB	(469)	Barbados	
BD	(666)	Bangladesh	
BE	(017)	Belgio	
BF	(236)	Burkina-Faso	
BG	(068)	Bulgaria	
BH	(640)	Bahreïn	
BI	(328)	Burundi	
BJ	(284)	Benin	
BM	(413)	Bermuda	
BN	(703)	Brunei Darussalam	Denominazione corrente: Brunei
BO	(516)	Bolivia	
BR	(508)	Brasile	
BS	(453)	Bahama	
BT	(675)	Bhutan	

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
BV	(892)	Bouvet, Isola	
BW	(391)	Botswana	
BY	(073)	Bielorussia	Denominazione corrente: Belorussia
BZ	(421)	Belize	
CA	(404)	Canada	
CC	(833)	Cocos (Keeling), Isole	
CD	(322)	Congo, Repubblica democratica del	Ex Zaire
CF	(306)	Centrafricana, Repubblica	
CG	(318)	Congo	
CH	(039)	Svizzera	Compresi il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
CI	(272)	Costa d'Avorio	Denominazione corrente: Ivory Coast
CK	(837)	Cook, Isole	
CL	(512)	Cile	
CM	(302)	Camerun	
CN	(720)	Cinese, Repubblica popolare	Denominazione corrente: Cina
CO	(480)	Colombia	
CR	(436)	Costa Rica	
CU	(448)	Cuba	
CV	(247)	Capo Verde	
CX	(834)	Christmas, Isola	
CY	(600)	Cipro	
CZ	(061)	Ceca, Repubblica	
DE	(004)	Germania	Compresa l'isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen
DJ	(338)	Gibuti	
DK	(008)	Danimarca	
DM	(460)	Dominica	
DO	(456)	Dominicana, Repubblica	
DZ	(208)	Algeria	
EC	(500)	Ecuador	Comprese le isole Galápagos
EE	(053)	Estonia	
EG	(220)	Egitto	
ER	(336)	Eritrea	
ES	(011)	Spagna	Comprese le isole Baleari e le isole Canarie; escluse Ceuta e Melilla

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
ET	(334)	Etiopia	
FI	(032)	Finlandia	Comprese le isole Åland
FJ	(815)	Figi	
FK	(529)	Falkland (Malvine), Isole	
FM	(823)	Micronesia, Stati federati di	Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap
FO	(041)	Faer Øer	
FR	(001)	Francia	Compresi Monaco e dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione)
GA	(314)	Gabon	
GB	(006)	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e Isola di Man
GD	(473)	Grenada	Comprese le Grenadine meridionali
GE	(076)	Georgia	
GH	(276)	Ghana	
GI	(044)	Gibilterra	
GL	(406)	Groenlandia	
GM	(252)	Gambia	
GN	(260)	Guinea	
GQ	(310)	Guinea equatoriale	
GR	(009)	Grecia	
GS	(893)	Georgia del Sud e Sandwich del Sud, Isole	
GT	(416)	Guatemala	
GU	(831)	Guam	
GW	(257)	Guinea-Bissau	
GY	(488)	Guyana	
HK	(740)	Hong Kong	Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
HM	(835)	Heard e McDonald, Isole	
HN	(424)	Honduras	Comprese le Isole del Cigno
HR	(092)	Croazia	
HT	(452)	Haiti	
HU	(064)	Ungheria	
ID	(700)	Indonesia	
IE	(007)	Irlanda	
IL	(624)	Israele	
IN	(664)	India	

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
IO	(357)	Oceano Indiano, Territorio britannico dell'	Arcipelago delle Chagos
IQ	(612)	Iraq	
IR	(616)	Iran, Repubblica islamica dell'	
IS	(024)	Islanda	
IT	(005)	Italia	Compreso Livigno; escluso il comune di Campione d'Italia
JM	(464)	Giamaica	
JO	(628)	Giordania	
JP	(732)	Giappone	
KE	(346)	Kenya	
KG	(083)	Kirghizistan	
KH	(696)	Cambogia	
KI	(812)	Kiribati	
KM	(375)	Comore	Anjouan, Grande Comore e Mohéli
KN	(449)	Saint Kitts e Nevis	
KP	(724)	Corea, Repubblica popolare democratica di	Denominazione corrente: Corea del Nord
KR	(728)	Corea, Repubblica di	Denominazione corrente: Corea del Sud
KW	(636)	Kuwait	
KY	(463)	Cayman, Isole	
KZ	(079)	Kazakistan	
LA	(684)	Laos, Repubblica democratica popolare del	Denominazione corrente: Laos
LB	(604)	Libano	
LC	(465)	Santa Lucia	
LI	(037)	Liechtenstein	
LK	(669)	Sri Lanka	
LR	(268)	Liberia	
LS	(395)	Lesotho	
LT	(055)	Lituania	
LU	(018)	Lussemburgo	
LV	(054)	Lettonia	
LY	(216)	Libica, Jamahiriya araba	Denominazione corrente: Libia
MA	(204)	Marocco	
MD	(074)	Moldova, Repubblica di	Denominazione corrente: Moldavia
MG	(370)	Madagascar	
MH	(824)	Marshall, Isole	

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
MK ⁽¹⁾	(096)	Macedonia, Ex repubblica iugoslava di	
ML	(232)	Mali	
MM	(676)	Myanmar	Ex Birmania
MN	(716)	Mongolia	
MO	(743)	Macao	Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
MP	(820)	Marianne settentrionali, Isole	
MR	(228)	Mauritania	
MS	(470)	Montserrat	
MT	(046)	Malta	Comprese Gozo e Comino
MU	(373)	Maurizio	Isola Maurizio, isola di Rodrigues, isole Agalega e Cargados Carajos (Saint-Brandon)
MV	(667)	Maldive	
MW	(386)	Malawi	
MX	(412)	Messico	
MY	(701)	Malaysia	Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Labuan, Sabah e Sarawak)
MZ	(366)	Mozambico	
NA	(389)	Namibia	
NC	(809)	Nuova Caledonia	Comprese le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e Ouvéa)
NE	(240)	Niger	
NF	(836)	Norfolk, Isola	
NG	(288)	Nigeria	
NI	(432)	Nicaragua	Comprese le Isole del Maíz
NL	(003)	Paesi Bassi	
NO	(028)	Norvegia	Comprese le isole Svalbard e Jan Mayen
NP	(672)	Nepal	
NR	(803)	Nauru	
NU	(838)	Niue	
NZ	(804)	Nuova Zelanda	Esclusa la dipendenza di Ross (Antartide)
OM	(649)	Oman	
PA	(442)	Panama	Compresa l'ex Zona del Canale
PE	(504)	Perù	
PF	(822)	Polinesia francese	Isole Marchesi, Isole della Società (tra cui Tahiti), isole Tuamotu, isole Gambier e Isole Australi; compresa l'isola di Clipperton.

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
PG	(801)	Papua Nuova Guinea	Parte orientale dell'isola di Nuova Guinea; arcipelago di Bismarck (tra cui New Britain, New Ireland, Lavongai e Isole dell'Ammiragliato); isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); isole Trobriand; isola Woodlark, isole d'Entrecasteaux e arcipelago della Louisiade
PH	(708)	Filippine	
PK	(662)	Pakistan	
PL	(060)	Polonia	
PM	(408)	Saint-Pierre e Miquelon	
PN	(813)	Pitcairn	Comprese le isole Ducie, Henderson e Oeno
PS	(625)	Territorio palestinese occupato	Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) e striscia di Gaza
PT	(010)	Portogallo	Compresi l'arcipelago delle Azzorre e l'arcipelago di Madera
PW	(825)	Palau	Variante: Belau
PY	(520)	Paraguay	
QA	(644)	Qatar	
RO	(066)	Romania	
RU	(075)	Federazione russa	Denominazione corrente: Russia
RW	(324)	Ruanda	
SA	(632)	Arabia Saudita	
SB	(806)	Salomone, Isole	
SC	(355)	Seicelle	Isole Mahé, Praslin, La Digue, Frégate e Silhouette; isole delle Amirante (tra cui Desroches, Alphonse, Platte e Coetivy); isole Farquhar (tra cui Providence); isole Aldabra e isole Cosmoledo
SD	(224)	Sudan	
SE	(030)	Svezia	
SG	(706)	Singapore	
SH	(329)	Sant'Elena	Compresi l'isola Ascension e l'arcipelago Tristan da Cunha
SI	(091)	Slovenia	
SK	(063)	Slovacchia	
SL	(264)	Sierra Leone	
SM	(047)	San Marino	
SN	(248)	Senegal	
SO	(342)	Somalia	
SR	(492)	Suriname	
ST	(311)	São Tomé e Príncipe	
SV	(428)	El Salvador	
SY	(608)	Siriana, Repubblica araba	Denominazione corrente: Siria
SZ	(393)	Swaziland	

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
TC	(454)	Turks e Caicos, Isole	
TD	(244)	Ciad	
TF	(894)	Terre australi francesi	Compresi l'arcipelago delle Kerguelen, l'isola Amsterdam, l'isola di San Paolo, l'arcipelago delle Crozet
TG	(280)	Togo	
TH	(680)	Thailandia	
TJ	(082)	Tagikistan	
TK	(839)	Tokelau	
TL	(626)	Timor orientale	
TM	(080)	Turkmenistan	
TN	(212)	Tunisia	
TO	(817)	Tonga	
TR	(052)	Turchia	
TT	(472)	Trinidad e Tobago	
TV	(807)	Tuvalu	
TW	(736)	Taiwan	Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan
TZ	(352)	Tanzania, Repubblica unita di	Tanganica, isola di Pemba e isola di Zanzibar
UA	(072)	Ucraina	
UG	(350)	Uganda	
UM	(832)	Isole minori lontane dagli Stati Uniti	Compresi l'isola Baker, l'isola Howland, l'isola Jarvis, l'atollo Johnston, lo scoglio Kingman, le isole Midway, l'isola Navassa, l'atollo Palmyra e l'isola Wake
US	(400)	Stati Uniti	Compreso Portorico
UY	(524)	Uruguay	
UZ	(081)	Uzbekistan	
VA	(045)	Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)	
VC	(467)	Saint Vincent e Grenadine	
VE	(484)	Venezuela	
VG	(468)	Vergini britanniche, Isole	
VI	(457)	Vergini americane, Isole	
VN	(690)	Vietnam	
VU	(816)	Vanuatu	
WF	(811)	Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi
WS	(819)	Samoa	Ex Samoa occidentali
XC	(021)	Ceuta	

Codice		Designazione	Descrizione
Alfabetico	Numerico		
XK	(095)	Kosovo	Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999
XL	(023)	Melilla	Comprese le dipendenze Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas
XM	(097)	Montenegro	
XS	(098)	Serbia	
YE	(653)	Yemen	Ex Yemen del Nord e Yemen del Sud
YT	(377)	Mayotte	Grande-Terre e Pamandzi
ZA	(388)	Sudafrica	
ZM	(378)	Zambia	
ZW	(382)	Zimbabwe	

VARIE

EU	(999)	Comunità europea	Codice riservato, nell'ambito degli scambi con i paesi terzi, per la dichiarazione dell'origine delle merci conformemente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia. Codice da non utilizzarsi a fini statistici
QQ oppure QR	(950) (951)	Provviste e dotazioni di bordo Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa
QS	(952)	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa
QU oppure QV	(958) (959)	Paesi e territori non determinati Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa
QW	(960)	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa
QX oppure QY	(977) (978)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa
QZ	(979)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa

(¹) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso nel quadro delle Nazioni Unite.

REGOLAMENTO (CE) N. 751/2005 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2005****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	30,12	17,40	903,73	224,21	471,34	7 547,92
		104,01	20,97	12,93	125,49	7 214,75	1 171,47
		277,34	20,49				
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	31,62	18,26	948,53	235,32	494,71	7 922,16
		109,17	22,01	13,57	131,71	7 572,46	1 229,55
		291,10	21,50				
1.40	Agli 0703 20 00	139,47	80,55	4 184,17	1 038,05	2 182,27	34 946,15
		481,57	97,09	59,88	580,99	33 403,59	5 423,79
		1 284,08	94,86				
1.50	Porri ex 0703 90 00	62,17	35,90	1 865,10	462,71	972,75	15 577,32
		214,66	43,28	26,69	258,98	14 889,72	2 417,67
		572,38	42,28				
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	53,56	30,93	1 606,80	398,63	838,03	13 419,99
		184,93	37,28	22,99	223,11	12 827,62	2 082,84
		493,11	36,43				
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brasica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	104,01	60,07	3 120,30	774,12	1 627,40	26 060,75
		359,13	72,40	44,65	433,26	24 910,40	4 044,74
		957,59	70,74				
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	33,54	19,37	1 006,20	249,63	524,79	8 403,78
		115,81	23,35	14,40	139,71	8 032,83	1 304,30
		308,79	22,81				
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	52,35	30,23	1 570,50	389,63	819,10	13 116,82
		180,75	36,44	22,47	218,07	12 537,83	2 035,79
		481,97	35,61				
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	333,80	192,77	10 013,87	2 484,34	5 222,77	83 635,88
		1 152,53	232,36	143,30	1 390,46	79 944,09	12 980,65
		3 073,16	227,03				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	134,33 463,82 1 236,74	77,58 93,51 91,36	4 029,91 57,67	999,78 559,57	2 101,81 32 172,13	33 657,83 5 223,84
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	227,58 785,79 2 095,26	131,43 158,42 154,79	6 827,40 97,70	1 693,81 948,01	3 560,85 54 505,41	57 022,44 8 850,13
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	193,51 668,16 1 781,60	111,75 134,70 131,62	5 805,35 83,07	1 440,25 806,09	3 027,80 46 346,03	48 486,27 7 525,28
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	345,69 1 193,59 3 182,64	199,63 240,63 235,12	10 370,61 148,40	2 572,84 1 439,99	5 408,83 82 792,04	86 615,33 13 443,08
1.210	Melanzane 0709 30 00	110,13 380,25 1 013,93	63,60 76,66 74,90	3 303,88 47,28	819,66 458,76	1 723,15 26 375,99	27 594,02 4 282,71
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	125,19 432,24 1 152,54	72,29 87,14 85,14	3 755,55 53,74	931,72 521,47	1 958,72 29 981,83	31 366,38 4 868,20
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	926,44 3 198,81 8 529,46	535,02 644,89 630,12	27 793,20 397,72	6 895,21 3 859,18	14 495,64 221 882,38	232 128,81 36 027,40
1.240	Peperoni 0709 60 10	134,06 462,90 1 234,29	77,42 93,32 91,18	4 021,94 57,55	997,80 558,46	2 097,66 32 108,52	33 591,28 5 213,51
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	102,95 355,47 947,85	59,45 71,66 70,02	3 088,56 44,20	766,24 428,86	1 610,85 24 656,98	25 795,63 4 003,59
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	102,05 352,35 939,51	58,93 71,03 69,41	3 061,39 43,81	759,50 425,08	1 596,68 24 440,06	25 568,70 3 968,37

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	135,94	78,51	4 078,34	1 011,79	2 127,07	34 062,25
		469,39	94,63	58,36	566,29	32 558,71	5 286,61
		1 251,60	92,46				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	58,77	33,94	1 763,10	437,41	919,55	14 725,41
		202,92	40,91	25,23	244,81	14 075,42	2 285,45
		541,08	39,97				
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	57,99	33,49	1 739,75	431,61	907,37	14 530,40
		200,23	40,37	24,90	241,57	13 889,01	2 255,18
		533,91	39,44				
2.60.3	— altre 0805 10 50	52,20	30,15	1 566,00	388,51	816,75	13 079,23
		180,24	36,34	22,41	217,44	12 501,90	2 029,95
		480,59	35,50				
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	92,07	53,17	2 762,10	685,25	1 440,58	23 069,06
		317,90	64,09	39,53	383,53	22 050,76	3 580,42
		847,66	62,62				
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	75,09	43,36	2 252,67	558,86	1 174,89	18 814,30
		259,27	52,27	32,24	312,79	17 983,82	2 920,06
		691,32	51,07				
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	63,51	36,68	1 905,22	472,67	993,67	15 912,36
		219,28	44,21	27,26	264,55	15 209,97	2 469,67
		584,69	43,19				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	44,17	25,51	1 325,20	328,77	691,16	11 068,06
		152,52	30,75	18,96	184,01	10 579,51	1 717,81
		406,69	30,04				
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	61,28	35,39	1 838,41	456,09	958,83	15 354,39
		211,59	42,66	26,31	255,27	14 676,63	2 383,07
		564,19	41,68				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	65,53	37,84	1 965,84	487,70	1 025,29	16 418,67
		226,25	45,61	28,13	272,96	15 693,93	2 548,25
		603,30	44,57				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	83,49	48,22	2 504,78	621,41	1 306,37	20 919,88
		288,28	58,12	35,84	347,80	19 996,45	3 246,86
		768,69	56,79				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	155,35	89,71	4 660,37	1 156,19	2 430,63	38 923,39
		536,38	108,14	66,69	647,11	37 205,27	6 041,08
		1 430,22	105,66				
2.110	Cocomeri 0807 11 00	92,44	53,38	2 773,20	688,00	1 446,37	23 161,77
		319,18	64,35	39,68	385,07	22 139,38	3 594,81
		851,07	62,87				
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	72,09	41,63	2 162,71	536,55	1 127,97	18 062,92
		248,91	50,18	30,95	300,30	17 265,60	2 803,44
		663,71	49,03				
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	120,95	69,85	3 628,37	900,16	1 892,39	30 304,15
		417,60	84,19	51,92	503,81	28 966,50	4 703,34
		1 113,51	82,26				
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	53,92	31,14	1 617,69	401,33	843,71	13 510,97
		186,19	37,54	23,15	224,62	12 914,58	2 096,96
		496,45	36,68				
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	73,85	42,65	2 215,53	549,65	1 155,52	18 504,11
		254,99	51,41	31,70	307,63	17 687,31	2 871,92
		679,92	50,23				
2.150	Albicocche 0809 10 00	705,36	407,35	21 160,80	5 249,78	11 036,49	176 735,00
		2 435,47	491,00	302,81	2 938,25	168 933,72	27 430,04
		6 494,04	479,75				
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	610,83	352,75	18 324,90	4 546,22	9 557,41	153 049,56
		2 109,07	425,20	262,23	2 544,47	146 293,79	23 753,96
		5 623,73	415,46				
2.170	Pesche 0809 30 90	212,56	122,75	6 376,69	1 581,99	3 325,78	53 258,11
		733,91	147,96	91,25	885,42	50 907,23	8 265,89
		1 956,94	144,57				
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	241,14	139,26	7 234,34	1 794,77	3 773,09	60 421,22
		832,62	167,86	103,52	1 004,51	57 754,16	9 377,64
		2 220,15	164,01				
2.190	Prugne 0809 40 05	153,54	88,67	4 606,23	1 142,76	2 402,40	38 471,26
		530,15	106,88	65,92	639,59	36 773,09	5 970,91
		1 413,61	104,43				
2.200	Fragole 0810 10 00	103,01	59,49	3 090,30	766,67	1 611,76	25 810,19
		355,67	71,71	44,22	429,10	24 670,90	4 005,85
		948,38	70,06				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	176,11	9 148,50	2 269,65	4 771,43	76 408,27
		1 052,93	212,28	130,92	1 270,30	73 035,52	11 858,90
		2 807,58	207,41				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 455,44	840,52	43 663,20	10 832,40	22 772,69	364 675,05
		5 025,34	1 013,13	624,82	6 062,78	348 577,88	56 599,15
		13 399,80	989,92				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	74,67	43,12	2 240,07	555,74	1 168,32	18 709,06
		257,82	51,98	32,06	311,04	17 883,23	2 903,73
		687,46	50,79				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	193,25	111,60	5 797,50	1 438,30	3 023,71	48 420,72
		667,25	134,52	82,96	805,00	46 283,38	7 515,11
		1 779,19	131,44				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	264,65	152,84	7 939,52	1 969,72	4 140,88	66 310,88
		913,79	184,22	113,61	1 102,43	63 383,84	10 291,74
		2 436,56	180,00				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 752/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 19 maggio 2005 alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	12,00
		03	25,00
		04	6,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	6,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	40,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	75,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	19,00

⁽¹⁾ Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi, esclusa la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004. Per la Svizzera e il Liechtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire del 1° febbraio 2005,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004 e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 753/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco,

per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 9 al 13 maggio 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 9 al 13 maggio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9.-13.5.2005	Limite
Barbados	100	
Belize	0	Raggiunto
Congo	100	
Figi	0	Raggiunto
Guiana	25,1272	Raggiunto
India	100	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	0	Raggiunto
Maurizio	84,8900	Raggiunto
Mozambico	0	Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	95,2370	Raggiunto
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9.-13.5.2005	Limite
India	0	Raggiunto
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9.-13.5.2005	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	0	Raggiunto
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

REGOLAMENTO (CE) N. 754/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 19 maggio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.
- (3) L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.
- (4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽²⁾, stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accetta-

zione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti ⁽³⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 19 maggio 2005

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E16	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E16	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	12,00
	E10	EUR/100 kg	25,00
	E17	EUR/100 kg	6,00
0408 11 80 9100	E18	EUR/100 kg	40,00
0408 19 81 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 19 89 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 91 80 9100	E18	EUR/100 kg	75,00
0408 99 80 9100	E18	EUR/100 kg	19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine

E16 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e della Bulgaria.

E17 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10

E18 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e della Bulgaria

REGOLAMENTO (CE) N. 755/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal
19 maggio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.
- (3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽²⁾, stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di ga-

rantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile⁽³⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 maggio 2005

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	A02	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	A02	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	36,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	36,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

REGOLAMENTO (CE) N. 756/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2005****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2005 (GU L 95 del 14.4.2005, pag. 42).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 maggio 2005 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	80,2	3	01
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	80,2	11	01
		101,8	5	03
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	153,0	54	01
		165,0	48	02
		183,4	38	03
		286,0	4	04
0207 14 50	Petti di pollo, Congelati	140,4	22	01
0207 14 70	Altre parti di polli, congelati	138,0	54	01
		160,0	43	03
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	201,0	29	01
		238,7	17	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	162,0	43	01
		196,8	27	03

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 757/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2005

recante quarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 16 maggio 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 717/2005 della Commissione (GU L 121 del 13.5.2005, pag. 62).

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:

- 1) Joko Pitono [alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Mukhtar, (m) Novianto, (n) Topel]. Data di nascita: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Luogo di nascita: Petarukan, Pemalang, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.
 - 2) Abu Rusdan [alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquuddin]. Data di nascita: 16.8.1960. Luogo di nascita: Kudus, Giava centrale, Indonesia.
 - 3) Zulkarnaen [alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2005

che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società

(2005/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

considerando quanto segue:

È istituito un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società nella Comunità (di seguito il «gruppo»).

(1) Il piano d'azione della Commissione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea» ⁽¹⁾, adottato nel maggio 2003, ha individuato una serie di azioni necessarie per modernizzare, completare e semplificare il quadro normativo relativo al diritto delle società e al governo societario.

Articolo 2

Compito del gruppo è prestare consulenza tecnica alla Commissione in merito alle iniziative della Commissione nel campo del governo societario e del diritto delle società su richiesta della Commissione. Il presidente del gruppo può suggerire che la Commissione consulti il gruppo su qualsiasi materia connessa.

(2) Tale piano d'azione riconosce l'importanza della consultazione degli esperti e del pubblico come parte integrante dell'elaborazione del diritto delle società e del governo societario a livello comunitario.

Articolo 3

Il gruppo consta di un massimo di 20 membri, provenienti dal mondo degli affari e dalla comunità accademica o dalla società civile, la cui esperienza e competenza in materia di governo societario e diritto delle società siano ampiamente riconosciute a livello comunitario. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione. Essi sono nominati a titolo personale. I membri del gruppo prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere alcuna istruzione dall'esterno.

(3) Occorre pertanto istituire un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società che serva da organo di riflessione, dibattito e consulenza per la Commissione nel campo del governo societario e del diritto delle società, in particolare in rapporto alle misure previste nel piano d'azione; è quindi opportuno prevedere la presenza in questo gruppo di persone particolarmente qualificate, attive nel mondo degli affari e nella comunità accademica o nella società civile, che siano in grado di apportare a livello comunitario la loro conoscenza specifica del governo societario e del diritto delle società.

L'elenco dei membri figura in allegato.

Articolo 4

(4) Il gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società deve stabilire il suo regolamento interno e rispettare pienamente il ruolo e le prerogative delle istituzioni,

La durata del mandato dei membri del gruppo è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del triennio, i membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato. In caso di dimissioni o decesso di un membro del gruppo in corso di mandato, la Commissione nomina un nuovo membro conformemente all'articolo 3.

⁽¹⁾ COM(2003) 284 def.

Articolo 5

La Commissione pubblica l'elenco dei membri nella «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea».

Articolo 6

Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il gruppo, in accordo con la Commissione, può istituire gruppi di lavoro per studiare argomenti specifici sulla base di un mandato. I gruppi di lavoro saranno sciolti appena avranno compiuto il proprio mandato.

La Commissione può invitare esperti ed osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e/o dei gruppi di lavoro.

Articolo 7

Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi determinati dalla Commissione.

Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.

Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. I membri del personale della Commissione interessati possono assistere alle riunioni del gruppo e dei gruppi di lavoro e partecipare ai dibattiti.

La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, conclusione parziale o documento di lavoro relativo al gruppo o ai suoi gruppi di lavoro.

Articolo 8

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, osservatori e esperti e attinenti alle attività del gruppo secondo le disposizioni in vigore all'interno della Commissione. Le loro funzioni non sono retribuite.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 27 aprile 2008.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI MEMBRI

Gintautas BARTKUS
Theodor BAUMS
Francesco CHIAPPETTA
Thomas COURTNEY
Jean-Pierre HELLEBUYCK
Erich KANDLER
Vanessa KNAPP
Vratislav KULHÁNEK
Jukka MÄHÖNEN
Stilpon NESTOR
Jesper Bo NIELSEN
Józef OKOLSKI
Leonardo PEKLAR
Colin PERRY
Enrique PIÑEL LÓPEZ
Geert RAAIJMAKERS
Joëlle SIMON
Mario STELLA-RICHTER
Daniela WEBER-REY
Patrick ZURSTRASSEN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che istituisce il questionario per la relazione sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1359]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il questionario che gli Stati membri devono utilizzare per redigere le relazioni annuali sull'applicazione della direttiva 2003/87/CE deve servire a fornire un resoconto dettagliato dell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle principali misure istituite dalla direttiva in questione e degli strumenti indicati di seguito, nella misura in cui siano strettamente correlati all'attuazione della direttiva 2003/87/CE: la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽²⁾, la decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. In linea di principio, tale questionario dovrebbe formare oggetto di un riesame periodico.
- (2) La prima relazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2005. È tuttavia auspicabile disporre di una relazione annua che riguardi tutto il primo anno di funzionamento del sistema. La prima relazione deve pertanto riguardare il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 30 aprile 2005 e la seconda relazione, prevista per il 30 giugno 2006, deve coprire il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005. Le rela-

zioni successive devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno e devono riguardare l'anno civile precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il questionario di cui all'allegato per preparare le relazioni annue da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

La prima relazione, da presentare entro il 30 giugno 2005, riguarda il periodo di quattro mesi compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2005.

Le relazioni successive sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno e si riferiscono all'anno civile precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a partire dall'anno civile 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 59 del 26.2.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

ALLEGATO

PARTE 1

QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1. Informazioni sull'istituzione che presenta la relazione

1. Nome della persona di contatto:
2. Titolo ufficiale della persona di contatto:
3. Denominazione e servizio dell'organizzazione:
4. Indirizzo:
5. Numero di telefono (con prefisso internazionale):
6. Numero di fax (con prefisso internazionale):
7. E-mail:

2. Autorità competenti

Rispondere alla domanda 2.1 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

- 2.1. Elencare le autorità competenti e le rispettive funzioni.

3. Copertura delle attività e degli impianti

Rispondere alle domande da 3.1 a 3.3 nella prima relazione ⁽¹⁾ di ciascun periodo di scambio delle emissioni e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

- 3.1. Quanti impianti svolgono ognuna delle attività indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE? Per ciascuna attività indicare il numero degli eventuali impianti inclusi unilateralmente.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 1 nella parte 2 del presente allegato. Occorre inoltre precisare che lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in sottovoci diverse. Indicare tutte le attività del caso (anche se l'impianto in questione viene conteggiato più di una volta).

- 3.2. Quanti impianti di combustione hanno una potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW? Complessivamente, quante tonnellate di CO₂ equivalente sono state emesse da questi impianti nel periodo di riferimento?
- 3.3. Quanti degli impianti interessati emettono meno di 10 000 tonnellate di CO₂ equivalente, tra 10 000 e 25 000 tonnellate, tra 25 000 e 50 000 tonnellate, tra 50 000 e 500 000 tonnellate o più di 500 000 tonnellate di CO₂ equivalente all'anno? Precisare (in percentuale) come sono ripartite tra le categorie indicate le emissioni complessive di cui alla direttiva.
- 3.4. Quali cambiamenti sono subentrati nel periodo di riferimento rispetto a quanto indicato nella tabella del piano nazionale di assegnazione riportata nel registro indipendente comunitario «CITL» (nuovi entranti, impianti chiusi)?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 2 nella parte 2 del presente allegato.

- 3.5. Durante il periodo di riferimento, all'autorità competente sono pervenute richieste di gestori che desiderino costituire raggruppamenti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/87/CE? In caso affermativo, a quale attività dell'allegato I fa riferimento la richiesta?

Le informazioni contenute nella risposta a questa domanda non saranno rese pubbliche.

- 3.6. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la copertura degli impianti e delle attività nel vostro paese.

⁽¹⁾ Se non fosse possibile fornire informazioni complete nella prima relazione, presentare una stima e presentare le informazioni complete nella seconda relazione.

4. Autorizzazioni per gli impianti

Rispondere alle domande 4.1 a 4.4 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

- 4.1. Quali provvedimenti sono stati adottati per garantire che i gestori si conformino alle disposizioni contenute nelle rispettive autorizzazioni ad emettere gas serra?
- 4.2. In che modo la normativa nazionale garantisce il pieno coordinamento tra le procedure e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione se interviene più di un'autorità competente? Come si attua il coordinamento nella pratica?
- 4.3. Quali provvedimenti sono stati adottati per garantire, nel caso in cui gli impianti svolgano attività dell'allegato I della direttiva 96/61/CE, il coordinamento tra le condizioni e le procedure di rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas serra e le condizioni e le procedure relative all'autorizzazione prevista dalla direttiva citata? Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE sono state integrate nelle procedure di cui alla direttiva 96/61/CE? In caso affermativo, come si è proceduto all'integrazione?
- 4.4. Indicare le disposizioni legislative, le procedure e le prassi per l'aggiornamento delle condizioni delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE.
- 4.5. Quante autorizzazioni sono state aggiornate nel periodo di riferimento a seguito di modifiche alla natura o al funzionamento degli impianti o ad eventuali ampliamenti ad opera dei gestori come indicato all'articolo 7 della direttiva 2003/87/CE? Indicare il numero di autorizzazioni aggiornate per ogni categoria (aumento o riduzione della capacità, cambiamento nella natura del processo, ecc.).
- 4.6. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le autorizzazioni per gli impianti nel vostro paese.

5. Applicazione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

Per la prima relazione è possibile che per le domande da 5.1 a 5.7 non siano disponibili informazioni complete. In tal caso, rispondere alle suddette domande nel modo più esauriente possibile.

- 5.1. Quali approcci e metodologie sono stati applicati per monitorare le emissioni prodotte dagli impianti (cfr. decisione 2004/156/CE che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra)?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 3 nella parte 2 del presente allegato. Le informazioni di cui alla tabella 3 devono essere fornite solo per gli impianti le cui emissioni comunicate superano 500 000 tonnellate di CO₂ l'anno.

- 5.2. Se non è stato tecnicamente possibile garantire i livelli minimi specificati nella tabella 1, punto 4.2.2.1.4, dell'allegato I della decisione 2004/156/CE, indicare, per ciascun impianto in cui ciò sia avvenuto, la copertura delle emissioni, l'attività, la categoria dei livelli (dati attività, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di ossidazione o fattore di conversione) e l'approccio/livello di monitoraggio approvato nell'autorizzazione.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare le colonne da A a I della tabella 3 nella parte 2 del presente allegato. Le informazioni di cui alla tabella 3 devono essere fornite solo per gli impianti le cui emissioni comunicate sono inferiori a 500 000 tonnellate di CO₂ l'anno.

- 5.3. Quali impianti hanno temporaneamente applicato metodologie diverse da quelle concordate con l'autorità competente?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 4 nella parte 2 del presente allegato.

- 5.4. In quanti impianti sono state effettuate misure continue delle emissioni? Specificare il numero di impianti per attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e, all'interno di ciascuna attività, per sottocategoria in base alle emissioni annue comunicate (inferiori a 50 kt, tra 50 e 500 kt e superiori a 500 kt).

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 5 nella parte 2 del presente allegato.

- 5.5. Quanto CO₂ è stato trasferito dagli impianti? Indicare il numero di tonnellate di CO₂ trasferite a norma del punto 4.2.2.1.2 dell'allegato I della decisione 2004/156/CE e il numero di impianti che hanno trasferito il CO₂ per ciascuna attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

- 5.6. Quanta biomassa è stata combusta o utilizzata nei processi? Indicare la quantità di biomassa, ai sensi del punto 2, lettera d), dell'allegato I della decisione 2004/156/CE, bruciata (in Tj) o utilizzata (in t o m³) per ciascuna attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Inserire in questo punto la frazione organica di qualsiasi rifiuto combusto o utilizzato come materiale in entrata.

- 5.7. Indicare la quantità totale di emissioni di CO₂ prodotte da rifiuti utilizzati come combustibili o materiale in entrata. Presentare una ripartizione, in percentuale, delle suddette emissioni per tipo di rifiuto.

- 5.8. Fornire alcuni documenti esemplificativi sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da alcuni impianti temporaneamente esclusi, se esistono.

Rispondere alla domanda 5.9 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

- 5.9. Quali misure sono state adottate per coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con altri obblighi vigenti in materia per ridurre al minimo l'onere per le imprese?

- 5.10. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l'applicazione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel vostro paese.

6. Disposizioni per la verifica

Rispondere alle domande da 6.1 a 6.4 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

- 6.1. Descrivere il contesto in cui avvengono le verifiche delle emissioni prodotte dagli impianti e, in particolare, il ruolo delle autorità competenti e di altri responsabili delle verifiche nel processo di verifica.

- 6.2. Presentare i documenti che definiscono i criteri di accreditamento dei responsabili della verifica.

Se i documenti sono disponibili su Internet, è sufficiente indicare l'indirizzo del sito web.

- 6.3. Precisare se i responsabili della verifica accreditati in un altro Stato membro sono soggetti ad un'ulteriore procedura di accreditamento prima di poter procedere alle verifiche. In caso affermativo, descrivere la procedura e i motivi che la rendono necessaria.

- 6.4. Allegare eventuali linee guida per la verifica, che vengono consegnate ai responsabili della verifica accreditati, ed eventuali documenti che definiscono i meccanismi di supervisione e garanzia della qualità messi a disposizione dei responsabili della verifica.

Se i documenti sono disponibili su Internet, è sufficiente indicare l'indirizzo del sito web.

- 6.5. Ci sono stati gestori che hanno presentato una relazione sulle emissioni non ritenuta soddisfacente dopo la verifica entro il 31 marzo del periodo di riferimento? In caso affermativo, fornire un elenco degli impianti interessati e i motivi della mancata convalida.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 6 nella parte 2 del presente allegato.

- 6.6. L'autorità competente ha svolto controlli indipendenti o sulle relazioni verificate? In caso affermativo, descrivere come sono stati effettuati i controlli supplementari e/o quante relazioni sono state controllate.

- 6.7. L'autorità competente ha dato istruzioni all'amministratore del registro di correggere le emissioni annue verificate per l'anno precedente relative agli impianti per garantire la conformità alle disposizioni dettagliate istituite dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE?

Indicare eventuali correzioni nella tabella 6 della parte 2.

6.8. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le disposizioni in materia di verifica nel vostro paese.

7. **Funzionamento dei registri**

Rispondere alle domande 7.1 e 7.2 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

7.1. Indicare eventuali termini e condizioni che i titolari dei conti devono sottoscrivere e descrivere come viene effettuato il controllo dell'identità delle persone prima della creazione di un conto di deposito [cfr. regolamento (CE) n. 2216/2004 relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri].

7.2. Indicare se vengono applicate tariffe e fornire dettagli.

7.3. Quali misure sono state adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2216/2004 per impedire il ripetersi delle difformità riscontrate dal registro CITL?

7.4. Fornire una sintesi di tutti i segnali di allerta per la sicurezza attinenti al registro nazionale che si sono verificati durante il periodo di riferimento, indicando come sono stati affrontati e il tempo necessario per trovare una soluzione.

7.5. Indicare per quanti minuti ogni mese del periodo di riferimento il registro nazionale non è stato a disposizione degli utilizzatori a) per periodi di interruzione dell'attività (*downtime*) programmati e b) per problemi imprevisti.

7.6. Indicare in dettaglio ogni aggiornamento del registro nazionale già programmato per il prossimo periodo di riferimento.

7.7. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti il funzionamento dei registri nel vostro paese.

8. **Disposizioni per l'assegnazione delle quote – nuovi entranti – chiusura**

Rispondere alle domande 8.1 e 8.2 nella prima relazione dopo ogni notificazione e procedura di assegnazione delle quote previste dagli articoli 9 e 11 della direttiva 2003/87/CE.

8.1. Prendendo in considerazione il processo di assegnazione già ultimato, descrivere i principali insegnamenti tratti dalle autorità del paese e indicare come ritenete che tali insegnamenti influenzeranno l'approccio al prossimo esercizio di assegnazione delle quote.

8.2. Proporre eventuali suggerimenti per migliorare in futuro i processi di notificazione e assegnazione per tutta l'Unione europea.

8.3. Quante quote sono state assegnate agli eventuali nuovi entranti elencati nella tabella 2? Indicare il codice identificativo dell'impianto del nuovo entrante e il codice identificativo dell'operazione associata all'assegnazione delle quote.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 2 nella parte 2 del presente allegato.

8.4. Quante quote sono rimaste nella riserva per i nuovi entranti al termine del periodo di riferimento e che percentuale rappresentano della riserva originaria?

8.5. Se l'assegnazione delle quote è avvenuta tramite asta, quante aste sono state organizzate durante il periodo di scambio, quante quote sono state messe all'asta in ogni sessione, che percentuale rappresentano rispetto alla quantità totale di quote per il periodo di scambio, qual è stato il prezzo di ogni quota ad ogni asta e come sono state utilizzate le quote che non sono state acquistate durante la o le aste? Indicare anche i codici identificativi delle operazioni associate all'assegnazione delle quote messe all'asta.

8.6. Come sono state trattate le quote assegnate e non rilasciate agli impianti che hanno chiuso durante il periodo di riferimento?

Rispondere alla domanda 8.7 nella prima relazione al termine dei periodi di scambio definiti all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE.

8.7. Le quote rimaste nella riserva per i nuovi entranti al termine del periodo di scambio sono state cancellate o messe all'asta?

8.8. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le disposizioni per l'assegnazione delle quote, i nuovi entranti e la chiusura degli impianti nel vostro paese.

9. Restituzione delle quote da parte dei gestori

9.1. Nei casi in cui è stato chiuso un conto del registro perché non c'era alcuna ragionevole possibilità che il gestore dell'impianto restituisse altre quote, descrivere il motivo di tale assenza di possibilità e indicare la quantità di quote in sospeso.

9.2. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la restituzione delle quote da parte dei gestori nel vostro paese.

10. Utilizzo delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) e delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) nel sistema comunitario

Rispondere alle domande 10.1 e 10.2 ogni anno a partire dalla relazione da presentare nel 2006 per le CER e a partire dalla relazione da presentare nel 2009 per le ERU.

10.1. Quante CER ed ERU sono state utilizzate dai gestori a norma dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE? Indicare le CER e le ERU separatamente, precisando la somma delle unità utilizzate e il numero complessivo di gestori che le hanno utilizzate.

10.2. Sono state rilasciate ERU e CER per le quali è stato necessario cancellare un numero corrispondente di quote a norma dell'articolo 11 ter, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2003/87/CE per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano direttamente o indirettamente le emissioni di un impianto rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva? In caso affermativo, indicare il totale delle quote cancellate e il numero complessivo di gestori interessati, facendo la distinzione tra le quote cancellate a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 3, e a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 4.

Rispondere alla domanda 10.3 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

10.3. Quali misure sono state adottate per garantire che, durante lo sviluppo di progetti per la produzione di energia idroelettrica con una potenza calorifica superiore a 20 MW, siano rispettati i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione definitiva del 2000 della «World Commission on Dams»?

10.4. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l'utilizzo delle ERU e delle CER nel sistema comunitario nel vostro paese.

11. Aspetti legati alla conformità alla direttiva

11.1. Nel caso in cui siano state irrogate sanzioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, per la violazione delle disposizioni nazionali, indicare le disposizioni nazionali interessate e le sanzioni irrogate.

11.2. Indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

Per rispondere a questa domanda, è sufficiente indicare il riferimento alla pubblicazione dei nomi dei gestori di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

11.3. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la conformità alla direttiva nel vostro paese.

12. Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale

Rispondere alle domande da 12.1 a 12.3 nella prima relazione e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

12.1. Quale statuto giuridico è stato attribuito alle quote ai fini della contabilità, della normativa finanziaria e della fiscalità?

12.2. Se lo Stato membro assegna quote non a titolo gratuito, spiegare come si procede a tale assegnazione (ad esempio indicare come si svolge un'asta).

- 12.3. Se lo Stato membro assegna quote a pagamento, si applica l'IVA sull'operazione?
- 12.4. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la natura giuridica delle quote e il trattamento fiscale ad esse riservato nel vostro paese.
13. **Accesso alle informazioni a norma dell'articolo 17**
- 13.1. Dove sono messe a disposizione del pubblico le decisioni sull'assegnazione delle quote, le informazioni sulle attività di progetto alle quali partecipa lo Stato membro o alle quali quest'ultimo autorizza organismi pubblici o privati a partecipare e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall'autorità competente?
- 13.2. Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l'accesso alle informazioni a norma dell'articolo 17 nel vostro paese.
14. **Osservazioni generali**
- 14.1. Indicare eventuali aspetti particolari connessi all'attuazione che sollevano preoccupazioni nel vostro paese.

PARTE 2

Tabella 1

Numero di impianti per attività dell'allegato I

Stato membro:

Periodo di riferimento:

Attività dell'allegato I		Numero di impianti ⁽⁴⁾
	Attività energetiche	
E1	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	
E2	Raffinerie di petrolio	
E3	Cokerie	
	Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
F1	Impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	
F2	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	
	Industria dei prodotti minerali	
M1	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno, oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	
M2	Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	
M3	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m ³	
	Altre attività	
	Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	
O1	a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	
O2	b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	

⁽⁴⁾ Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in sottovoci diverse. Indicare tutte le attività del caso (anche se l'impianto in questione viene conteggiato più di una volta).

Tabella 2
Modifiche all'elenco di impianti

Stato membro:

Periodo di riferimento:

A Codice identificativo autorizzazione	B Impianto Codice identificativo impianto	C Gestore Nome	D Attività principale allegato I ^(a)	E Altre attività allegato I ^(a)	F Attività principale non allegato I ^(b)	G Modifiche rispetto agli impianti inseriti nel PNA ^(c)	H Quote assegnate o rilasciate Quantità	I Anno ^(d)	J Codice identificativo dell'operazione ^(e)

^(a) Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in sottovoci diverse. Indicare tutte le attività del caso. Utilizzare i codici relativi alle attività dell'allegato I indicati nella tabella 1.

^(b) L'attività principale di un impianto può anche essere diversa da un'attività dell'allegato I. Completare la casella, se del caso.

^(c) Indicare «nuovo entrante» o «chiusura».

^(d) Per i nuovi entranti, indicare gli anni per i quali è stata assegnata la quantità di quote precisata. In caso di chiusura dell'impianto, indicare le eventuali quote rilasciate nel periodo di scambio rimanente.

^(e) Per i nuovi entranti, indicare il codice associato all'assegnazione delle quote.

Tabella 3

Metodologie di monitoraggio applicate (solo per impianti le cui emissioni di CO₂ comunicate superano 500 000 t l'anno e per gli impianti per i quali non è tecnicamente possibile utilizzare i livelli minimi indicati nella tabella 1 del punto 4.2.2.1.4 della decisione 2004/156/CE)

Stato membro:

Anno di riferimento:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Codice identificativo autorizzazione	Impianto	Attività principale allegato I (4)	Emissioni annue totali (5) t CO ₂	Dati relativi all'attività Livello	Fattore di emissione Livello	Livello scelto (6) Potere calorifico netto Livello	Fattore di ossidazione Livello	Tipo di combustibile o attività (4)	Fattore di emissione Valore	Fattore di emissione Unità di misura (7)	Valore (8) Potere calorifico netto Valore	Fattore calorifico netto Unità di misura (8)	Fattore di ossidazione %

(4) Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in sottovoci diverse. Indicare l'attività principale di cui all'allegato I. Utilizzare i codici relativi alle attività dell'allegato I indicati nella tabella 1.

(5) Emissioni verificate, se disponibili; in caso contrario, emissioni comunicate dal gestore.

(6) Completare la casella solo se le emissioni sono calcolate.

(7) Carbon fossile, gas naturale, acciaio, calce, ecc.; utilizzare una riga diversa per ciascun tipo di combustibile o attività se nello stesso impianto viene utilizzato più di un tipo di combustibile o svolta più di un'attività.

(8) Le colonne da J a N devono essere completate solo per gli impianti le cui emissioni comunicate sono superiori a 500 000 tonnellate di CO₂ l'anno.

(9) kg CO₂/kWh, t CO₂/kg, ecc.

(10) kJ/kg, kJ/m³, ecc.

Tabella 4
Cambiamento provvisorio della metodologia di monitoraggio

Stato membro:

Anno di riferimento:

A Impianto Codice identificativo autorizzazione	B Codice identificativo impianto	C Attività allegato I ⁽⁴⁾	D Emissioni annue totali t CO ₂	E Parametro di monitoraggio interessato ⁽⁶⁾	F Metodologia approvata originariamente Livello	G Metodologia provvisoria applicata Livello	H Motivo del cambiamento provvisorio ⁽⁷⁾	I Periodo di sospensione temporanea fino al ripristino della metodologia di livello adeguata Inizio Mese/anno	J Fine Mese/anno

⁽⁴⁾ Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in sottovoci diverse. Indicare l'attività principale. Utilizzare i codici relativi alle attività dell'allegato I indicati nella tabella 1.

⁽⁶⁾ Utilizzare i seguenti codici: dati relativi all'attività (AD), potere calorifico netto (NCV), fattore di emissione (EF), dati relativi alla composizione (CD), fattore di ossidazione (OF), fattore di conversione (CF); se risultano interessati diversi valori di un impianto, compilare una riga per valore.

⁽⁷⁾ Utilizzare i seguenti codici: guasto degli apparecchi di misura (FMD), mancanza provvisoria di dati (TLD), cambiamenti nell'impianto, nel tipo di combustibile, ecc. (CIF), altro (specificare).

Tabella 5

Numero di impianti che applicano la misura continua delle emissioni

Stato membro:

Anno di riferimento:

A	B	C	D
Attività principale allegato I ^(*)	< 50 000 t CO ₂ e	da 50 000 a 500 000 t CO ₂ e	> 500 000 t CO ₂ e
E1			
E2			
E3			
F1			
F2			
M1			
M2			
M3			
O1			
O2			

^(*) Per la legenda dei codici delle attività di cui all'allegato I, cfr. tabella 1. Se un impianto effettua più di un'attività, deve essere conteggiato una sola volta nell'ambito dell'attività principale dell'allegato I che svolge.

Tabella 6
Comunicazioni delle emissioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, non ritenute soddisfacenti

Stato membro:

Anno di riferimento:

A Impianto Codice identificativo autorizzazione	B Codice identificativo impianto	C Emissioni comunicate dagli impianti t CO ₂	D Quote restituite t CO ₂	E Quote bloccate nel conto di deposito del gestore t CO ₂	F Motivo della mancata comunicazione delle emissioni ⁽⁴⁾	F Correzione delle emissioni verificate da parte dell'autorità competente t CO ₂

⁽⁴⁾ Utilizzare uno dei seguenti codici: i dati comunicati presentano ancora incongruenze (NF), la raccolta dei dati non è avvenuta secondo le norme scientifiche applicabili (NASS), i dati pertinenti sugli impianti non sono completi e/o sono incongruenti (RNC), al responsabile della verifica non è stato consentito l'accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica (VNA), non è stata presentata alcuna relazione (NR), altro (specificare).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

relativa all'autorizzazione di determinati metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria

[notificata con il numero C(2005) 1448]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2005/382/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

diversa dalla presentazione tipo prevista da detto articolo, se la prassi commerciale oppure esigenze tecniche lo giustificano.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

(5) La presentazione tradizionale e di conseguenza la prassi commerciale seguite in Ungheria vogliono che le carcasse siano presentate con la sugna e il diaframma. Occorre tenerne conto adeguando il peso registrato della carcassa a quello della presentazione tipo.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino ⁽²⁾.

(6) Eventuali modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione possono essere autorizzate esclusivamente mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell'esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2) Il governo ungherese ha chiesto alla Commissione di autorizzare quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione eseguite in data anteriore all'adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Ungheria è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

(3) Dall'esame della domanda suddetta risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione.

a) apparecchio denominato *Fat-O-Meater FOM S70* e *Fat-O-Meater FOM S71* e relativi metodi di stima, descritti nella parte 1 dell'allegato;

(4) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione delle carcasse di suino

b) apparecchio denominato *Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNI-FOM)* e relativi metodi di stima, descritti nella parte 2 dell'allegato;

⁽¹⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).

c) apparecchio denominato *Ultra FOM 200* e relativi metodi di stima, descritti nella parte 3 dell'allegato;

d) apparecchio denominato *Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM)* e relativi metodi di stima, descritti nella parte 4 dell'allegato.

a) 0,35 % per il diaframma;

b) 1,68 % per la sugna.

Per quanto riguarda l'apparecchio «Ultra FOM 200», di cui alla lettera c), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare, sulla carcassa, che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure SZ_1 e SZ_2 nel punto indicato nell'allegato, parte 3, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Ungheria non è necessario asportare la sugna e il diaframma prima della pesatura e della classificazione delle carcasce di suino. Per procedere alla quotazione delle carcasce di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto delle seguenti percentuali:

Articolo 3

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 4

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN UNGHERIA

Parte 1

FAT-O-MEATER FOM S70 E FAT-O-MEATER FOM S71

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Fat-O-Meater FOM S70» e «Fat-O-Meater FOM S71».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 millimetri, avente una sonda ottica del tipo Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ e una distanza operativa compresa fra 5 e 105 millimetri. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra rispettivamente da un computer di tipo S70 e di tipo S71.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 54,043661 - 0,170496 \times SZ_1 - 0,568425 \times SZ_2 + 0,215384 \times H_2 + 0,048995 \times W$$

in cui:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa

SZ_1 = spessore in millimetri del lardo dorsale nel punto di misurazione P1 (a 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quarta vertebra lombare)

SZ_2 = spessore in millimetri del lardo dorsale nel punto di misurazione P2 (a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola)

H_2 = spessore in millimetri del muscolo nel punto di misurazione P2 (a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola)

W = peso a caldo della carcassa (kg).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM)».
2. L'apparecchio è identico a quello descritto nella parte 1, punto 2. UNIFOM tuttavia si differenzia da FOM per quanto riguarda il computer e il programma utilizzati per l'interpretazione del profilo di riflessione della sonda ottica. Inoltre, UNIFOM non è collegato allo strumento di pesatura.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 53,527 - 0,127 \times SZ_1 - 0,563 \times SZ_2 + 0,283 \times H_2$$

in cui:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa

SZ_1 = spessore in millimetri del lardo dorsale nel punto di misurazione P1 (a 8 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quarta vertebra lombare)

SZ_2 = spessore in millimetri del lardo dorsale nel punto di misurazione P2 (a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola)

H_2 = spessore in millimetri del muscolo nel punto di misurazione P2 (a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte 3*ULTRA FOM 200*

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Ultra FOM 200».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, salvato ed elaborato da un microprocessore di tipo Intel 80 C 32. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 59,989 - 0,265 \times SZ_1 - 0,402 \times SZ_2 + 0,007625 \times H_2 + 0,08837 \times W$$

in cui:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa

SZ_1 = spessore in millimetri del lardo dorsale nel punto di misurazione P1 (a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terza e la quarta vertebra lombare)

SZ_2 = spessore in millimetri del lardo dorsale nel punto di misurazione P2 (a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola)

H_2 = spessore in millimetri del muscolo nel punto di misurazione P2 (a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa al livello tra la terz'ultima e la quart'ultima costola)

W = peso a caldo della carcassa (kg).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

Parte 4*FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)*

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «AUTOFOM» (Fully automatic ultrasonic carcase grading).
2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso dorsale e dello spessore del muscolo.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 60 punti di misurazione, secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 52,698684 - 0,033320 x_1 - 0,027910 x_2 - 0,033369 x_3 - 0,042006 x_4 - 0,044693 x_5 - 0,038184 x_6 - 0,021688 x_7 - 0,023770 x_8 - 0,020832 x_9 - 0,018833 x_{10} - 0,014692 x_{11} - 0,018321 x_{12} - 0,025358 x_{13} - 0,024304 x_{14} - 0,026339 x_{15} - 0,020495 x_{16} - 0,016825 x_{17} - 0,019075 x_{18} - 0,021736 x_{19} - 0,020635 x_{20} - 0,019779 x_{21} - 0,027397 x_{22} - 0,023439 x_{23} - 0,022317 x_{24} - 0,024994 x_{25} - 0,026247 x_{26} - 0,023531 x_{27} - 0,019013 x_{28} - 0,027384 x_{29} - 0,031072 x_{30} - 0,028046 x_{31} - 0,025150 x_{32} - 0,023167 x_{33} - 0,024394 x_{34} - 0,026832 x_{35} - 0,024874 x_{36} - 0,018853 x_{37} - 0,021229 x_{38} - 0,028275 x_{39} - 0,027372 x_{40} - 0,018172 x_{41} - 0,017360 x_{42} - 0,019780 x_{43} - 0,022921 x_{44} - 0,023974 x_{45} - 0,024597 x_{46} - 0,013694 x_{47} - 0,014177 x_{48} - 0,016137 x_{49} - 0,016805 x_{50} - 0,017700 x_{51} - 0,022157 x_{52} - 0,027827 x_{53} + 0,051671 x_{54} + 0,049577 x_{55} + 0,049119 x_{56} + 0,050793 x_{57} + 0,050356 x_{58} + 0,050666 x_{59} + 0,053370 x_{60}$$

in cui:

\hat{y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa

$x_1, x_2 \dots x_{60}$ = variabili misurate dall'apparecchio AUTOFOM.

4. La descrizione dei punti di misurazione e del metodo statistico è contenuta nella parte II del protocollo presentato dall'Ungheria alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 65/04/COL

del 31 marzo 2004

concernente un programma coordinato di controlli ufficiali dei mangimi per l'anno 2004

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

sulla tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

- (3) I risultati dei programmi nazionali svolti in concomitanza con i programmi coordinati permettono di acquisire informazioni ed esperienze sulle quali basare in futuro le attività di controllo e la legislazione in materia.

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e il protocollo 1,

- (4) Sebbene l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 33, dell'accordo SEE [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾] definisca il contenuto massimo di aflatossina B₁ nei mangimi, non esistono disposizioni legislative in vigore ai sensi dell'accordo SEE per le altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. Raccogliendo dati sulla presenza delle micotossine in questione mediante un campionamento casuale, sarebbe possibile disporre di informazioni utili per la valutazione della situazione in vista dell'elaborazione della legislazione. Inoltre alcuni componenti dei mangimi, quali i cereali e i semi oleosi, sono particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, stoccaggio e trasporto. Dal momento che la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro, è opportuno, per tutte le micotossine citate, raccogliere dati relativi ad anni consecutivi.

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31^o, dell'accordo SEE [direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ⁽¹⁾], modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario, ai fini del buon funzionamento dello Spazio economico europeo, disporre di programmi coordinati d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale nell'ambito del SEE, al fine di migliorare l'effettuazione armonizzata dei controlli ufficiali da parte degli Stati SEE.
- (2) I programmi devono concentrarsi sul rispetto della vigente normativa in materia, conforme all'accordo SEE,

- (5) Controlli precedenti per individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in alcuni mangimi per i quali le sostanze in questione non sono autorizzate, rivelano che questo tipo di infrazione continua a verificarsi. La frequenza di queste rilevazioni e il carattere delicato della questione giustificano il proseguimento dei controlli.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

⁽²⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44).

- (6) La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi ai sensi dell'allegato II della presente raccomandazione concernente le sostanze non autorizzate quali additivi alimentari dovrà essere valutata in rapporto alla loro esenzione dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (7) È importante garantire che le restrizioni riguardanti l'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi, conformemente a quanto previsto dalla pertinente normativa SEE, siano effettivamente applicate.
- (8) Il caso della contaminazione della catena alimentare da acetato di medrossiprogesterone (MPA) ha sottolineato l'importanza della selezione delle forniture per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi. Alcuni ingredienti dei mangimi sono sottoprodotti dell'industria agroalimentare, di altre industrie o sono di origine minerale. Le fonti dei componenti dei mangimi di origine industriale e i relativi metodi di lavorazione possono risultare particolarmente significative per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e pertanto le autorità competenti devono prendere in considerazione questo aspetto al momento di effettuare i controlli.
- (9) Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali, il quale assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,
- b) talune sostanze medicinali, autorizzate o meno quali additivi alimentari per talune specie e categorie animali, nelle premiscele non medicate e nei mangimi composti per i quali queste sostanze medicinali non sono autorizzate; i controlli devono riguardare quelle sostanze medicinali presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, se l'autorità competente ritiene che vi sia una maggiore probabilità di individuare delle irregolarità; i risultati devono essere trasmessi utilizzando il modello dell'allegato II;
- c) l'applicazione delle restrizioni in materia di produzione e utilizzazione dei componenti dei mangimi di origine animale, come indicato all'allegato III;
- d) le procedure utilizzate dai fabbricanti di mangimi composti per selezionare e valutare le loro forniture di materiali di origine industriale e per garantire la qualità e la sicurezza degli ingredienti in questione, come indicato all'allegato IV.

RACCOMANDA AGLI STATI EFTA:

- 1) Di effettuare nel 2004 un programma coordinato d'ispezione volto a controllare:
- a) la concentrazione di micotossine (aflatossina B₁, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo e fumonisine) nei mangimi, indicando i metodi d'analisi; il metodo di campionamento dovrebbe comprendere sia un campionamento casuale, che un campionamento mirato; nella seconda ipotesi del campionamento mirato, i campioni devono essere i mangimi sospettati di contenere concentrazioni più elevate di micotossine, quali cereali, semi oleosi, frutti oleosi e relativi prodotti e sottoprodotti, nonché i mangimi immagazzinati per un lungo periodo o trasportati via mare su lunghe distanze; i risultati dei controlli devono essere trasmessi utilizzando il modello che figura all'allegato I;
- 2) Di includere i risultati del programma coordinato d'ispezione di cui al paragrafo 1 in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività ispettive da presentare all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 1° aprile 2005, secondo quanto disposto all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 95/53/CE e nella versione più recente del modello armonizzato per la trasmissione delle informazioni.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bernd HAMMERMAN
Membro del Collegio

Niels FENGER
Direttore

ALLEGATO I

Concentrazione di talune micotossine (aflatossina B₁, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) nei mangimi

Singoli risultati per tutti i campioni sottoposti a controllo; modello per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a)

Mangimi		Campionamento (casuale o mirato)	Tipo e concentrazione di micotossine (µg/kg per mangimi con tenore di umidità pari al 12 %)				
Tipo	Paese d'origine		Aflatossina B ₁	Ocratossina A	Zearalenone	Deossinivalenolo	Fumonisine ⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ La concentrazione di fumonisine corrisponde alla concentrazione totale di fumonisine B₁, B₂ e B₃.

L'autorità competente deve inoltre indicare:

- le azioni intraprese nei casi in cui risultano superati i livelli massimi per il tenore di aflatossina B₁,
- il metodo d'analisi utilizzato,
- il limite d'individuazione.

ALLEGATO II

Presenza di talune sostanze non autorizzate quali additivi alimentari

Alcuni antibiotici, coccidiostatici e altre sostanze possono essere legittimamente presenti in qualità di additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati a talune specie e categorie di animali, qualora siano autorizzati ai sensi dell'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1, dell'accordo SEE [direttiva del Consiglio 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nei mangimi ⁽¹⁾].

La presenza di sostanze non autorizzate nei mangimi costituisce un'infrazione.

Le sostanze la cui presenza deve essere oggetto di controllo devono essere selezionate a partire dal seguente elenco:

1) Sostanze autorizzate quali additivi alimentari esclusivamente per talune specie o categorie animali:

avilamicina	monensina sodica
decochinato	narasin
diclazuril	narasin — nicarbazin
flavofosfolipolo	cloridrato di robenidina
bromidrato di alofuginone	salinomicina sodica
lasalocid A sodico	semduramicina sodica
maduramicina ammonio alfa	

2) Sostanze il cui uso quali additivi dei mangimi non è più autorizzato:

amprolium	nicarbazin
amprolium/etopabato	nifursol
arprinocid	olaquinox
avoparcina	ronidazolo
carbadox	spiramicina
dimetridazolo	tetraciclina
dinitolmid	fosfato di tilosina
ipronidazolo	virginiamicina
meticlorpindolo	zinco-bacitracina
meticlorpindolo/metilbenzoquato	altre sostanze antimicrobiche

3) Sostanze mai autorizzate quali additivi dei mangimi:

altre sostanze

Singoli risultati per tutti i campioni non conformi; modello per le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera b)

Tipo di mangime (specie e categoria animale)	Sostanza individuata	Livello individuato	Motivo dell'infrazione ⁽⁶⁾	Azione intrapresa

⁽⁶⁾ Motivazione all'origine della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da un'indagine effettuata dall'autorità competente.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

L'autorità competente deve inoltre indicare:

- il numero totale di campioni esaminati,
 - i nominativi delle sostanze oggetto di controllo,
 - il metodo d'analisi utilizzato,
 - i valori limite del controllo.
- _____

ALLEGATO III

Restrizioni relative alla produzione e all'impiego di prodotti d'origine animale

Fatto salvo quanto disposto agli articoli da 3 a 13 e all'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA devono, nel corso del 2004, realizzare un programma d'ispezione coordinato per determinare se le restrizioni relative alla produzione e all'impiego di materie prime d'origine animale siano state rispettate.

In particolare, per garantire che il divieto di utilizzazione di proteine animali trasformate nell'alimentazione di alcuni animali, definito all'allegato IV dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 7.1.12, dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾] sia effettivamente applicato, gli Stati EFTA devono attuare un programma specifico d'ispezione basato su controlli mirati. Secondo quanto disposto all'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, il programma di controllo deve conformarsi a una strategia basata sui rischi, in cui si tiene conto di tutte le fasi della produzione e di tutti i tipi di locali in cui i mangimi sono prodotti, manipolati e somministrati. Gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla definizione di criteri che possono essere connessi ad un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza delle ispezioni e il numero di campioni prelevati nei vari locali devono essere in correlazione con il totale delle ponderazioni attribuite ai locali in questione.

In sede di elaborazione di un programma d'ispezione è opportuno prendere in considerazione i seguenti criteri indicativi, relativi anche ai locali:

Locali	Criteri	Ponderazione
Fabbriche di mangime	<ul style="list-style-type: none"> — Fabbriche di mangimi a doppia linea di produzione, che producono mangimi per ruminanti e mangimi per non ruminanti, contenenti proteine animali trasformate oggetto di deroga — Fabbriche di mangimi la cui non conformità è stata già comprovata in passato, ovvero sospette di non conformità — Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi con un elevato contenuto proteico, quali farine di pesce, farine di soia, farina di glutine di mais e concentrati proteici — Fabbriche di mangimi caratterizzate da un'elevata produzione di mangimi composti — Rischio di contaminazione incrociata derivante da procedure interne (destinazione dei silos, controllo della separazione effettiva delle linee di produzione, controllo degli ingredienti, laboratorio interno, procedure di campionamento, ecc.) 	
Posti d'ispezione frontaliere e altri punti d'ingresso nel SEE	<ul style="list-style-type: none"> — Volume elevato/ridotto di importazioni di mangimi — Mangimi con un elevato contenuto proteico 	
Azienda agricola	<ul style="list-style-type: none"> — Miscelatori fissi che usano proteine animali trasformate, oggetto di deroga — Aziende agricole che allevano ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata) — Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi 	
Rivenditori	<ul style="list-style-type: none"> — Depositi e stoccaggio intermedio di mangimi ad alto contenuto proteico — Volume elevato di mangimi sfusi oggetto di commercio — Rivenditori di mangimi composti prodotti all'estero 	
Miscelatori mobili	<ul style="list-style-type: none"> — Miscelatori utilizzati per ruminanti e non ruminanti — Miscelatori la cui non conformità è già stata comprovata in passato ovvero sospetti di non conformità — Miscelatori che incorporano mangimi ad alto contenuto proteico — Miscelatori con un'elevata produzione di mangimi — Numero elevato di aziende agricole servite, ivi comprese aziende che allevano ruminanti 	
Mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> — Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e di mangimi — Veicoli la cui non conformità è già stata comprovata in passato, ovvero sospetti di non conformità 	

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

In alternativa ai criteri e ai locali indicativi, gli Stati EFTA possono far pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 30 aprile 2004.

Il campionamento deve essere effettuato sulla base di lotti o eventi, nei casi in cui è più probabile che si verifichi la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle linee di produzione, cambiamenti nei silos di stoccaggio o nei silos destinati al materiale sfuso).

Ogni Stato EFTA deve effettuare annualmente almeno dieci ispezioni ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA deve prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, l'identificazione e la stima devono essere effettuate tramite analisi al microscopio, come disposto nella direttiva 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che fissa gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti d'origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali⁽¹⁾. La presenza di costituenti d'origine animale vietati deve essere considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.

I risultati dei programmi d'ispezione vanno comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.

Sintesi dei controlli sulle restrizioni relative all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)

A. Ispezioni documentate

Fase	Numero di ispezioni, compresi i controlli della presenza di proteine animali	Numero di infrazioni, sulla base di controlli documentari, piuttosto che in base a prove di laboratorio
Importazioni di materie prime		
Stoccaggio di materie prime		
Fabbriche di mangime		
Miscelatori fissi/miscelatori mobili		
Intermediari di mangime		
Mezzi di trasporto		
Aziende agricole con allevamento di non ruminanti		
Aziende agricole con allevamento di ruminanti		
Altro:		

B. Campionamento e analisi di materie prime e mangimi composti per determinare la presenza di proteine animali trasformate

Locali	Numero di campioni ufficiali analizzati per determinare la presenza di proteine animali trasformate		Numero di campioni non conformi						
			Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri			Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci			
	Materie prime	Mangimi composti		Materie prime	Mangimi composti		Materie prime	Mangimi composti	
per ruminanti		per non ruminanti	per ruminanti		per non ruminanti	per ruminanti		per non ruminanti	
All'importazione									
Fabbriche di mangime									
Intermediari/stoccaggio									
Mezzi di trasporto									
Miscelatori fissi/miscelatori mobili									
Nell'azienda agricola									
Altro:									

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.

C. Tabella riassuntiva dei campionamenti dei mangimi destinati a ruminanti in cui è stata rilevata la presenza di proteine animali trasformate vietate

	Mese del campionamento	Tipo, livello e origine della contaminazione	Sanzioni (o altre misure applicate)
1			
2			
3			
4			
5			
...			

Gli Stati EFTA devono inoltre analizzare i grassi e gli oli vegetali destinati ai mangimi per individuare la presenza di tracce di ossa e inserire i risultati di dette analisi nella relazione di cui al paragrafo 2 della presente raccomandazione.

—

ALLEGATO IV

Procedure di selezione e di valutazione delle forniture di materie prime di origine industriale

Le autorità competenti devono identificare e fornire una breve descrizione delle procedure adottate dai fabbricanti di mangimi composti per selezionare e valutare le forniture di materiale di origine industriale destinato alla composizione dei mangimi. Alcune procedure possono riferirsi ad una definizione preliminare di caratteristiche e requisiti applicati ai prodotti da fornire o ai fornitori. Altre procedure possono riferirsi a controlli effettuati autonomamente per la verifica della conformità ad alcuni parametri, a cura dei fabbricanti di mangimi composti, al momento della ricezione della fornitura.

Per ogni procedura identificata (procedura di selezione e valutazione delle forniture), le autorità competenti devono indicare i vantaggi e gli svantaggi dell'applicazione della procedura in questione in termini di sicurezza dei mangimi. Infine devono valutare se, tenendo presenti i rischi potenziali, le varie procedure sono accettabili, insufficienti o non accettabili per garantire la sicurezza dei mangimi, indicando i motivi alla base della conclusione.

Valutazione delle procedure

Procedura (breve descrizione, ivi compresi criteri di ammissione/non ammissione delle materie prime)	Vantaggi	Svantaggi	Valutazione dell'accettabilità della procedura

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo al sistema di attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 121 del 13 maggio 2005, pag. 64)

**«REGOLAMENTO (CE) N. 718/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica ceca ha designato un'autorità comunitaria, informandone la Commissione. Quest'ultima ha concluso che erano state fornite prove sufficienti circa la capacità di tale autorità di svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti dai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

- (2) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione nuove informazioni in merito all'indirizzo della propria autorità comunitaria.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005.

Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/2005 della Commissione (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 8).

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71
B-2000 Antwerpen
Tel. (32-3) 206 94 70
Fax (32-3) 206 94 90
E-mail: Diamond@mineco.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office,
Hovenierstraat 22
B-2018 Antwerpen

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Česká republika
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell. (420-737) 21 37 93
Fax (420) 261 33 3870
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Hauptstraße 197
D-55743 Idar-Oberstein
Tel. (49-6781) 56 27 - 0
Fax (49-6781) 56 27 - 19
E-mail: zaio@hzako.bfinv.de

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

Oberfinanzdirektion Koblenz
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung
Vorort Außenwirtschaftsrecht
Postfach 10 07 64
D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

REGNO UNITO

Government Diamond Office
Global Business Group
Room W 3.111.B
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
Tel. (44-20) 70 08 69 03
Fax (44-20) 70 08 3905
E-mail: GDO@gtnet.gov.uk»
